

N. ____/____ REG.PROV.CAU.
N. 01524/2017 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 1524 del 2017, integrato da motivi aggiunti,
proposto da:

Carmela Faggiano, Lucia Simone, Samantha Shaheen, Luigi Policastro Branchiale,
Anna Puerto, Giuseppe Puerto, Alessandra Sgueglia, Emanuela Artuso, Caterina
Antonella Portopelo, rappresentati e difesi dall'avvocato Sirio Solidoro, con
domicilio eletto presso lo studio Placidi in Roma, via Cosseria n. 2;

contro

Ministero Universita, Istruzione e della Ricerca, Miur - Dipartimento per il Sistema
Educativo di Istruzione e di Formazione, Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e
della Ricerca, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Generale dello
Stato, preso i cui Uffici è domiciliato in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti di

Belle' Anna Maria, Chiarelli Pierpaolo non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

- del DM n. 948 del 01 dicembre 2016, e di ogni eventuale e pedissequa nota, avente ad oggetto “Disposizioni concernenti l'attuazione dei percorsi di specializzazione per le attività di sostegno ai sensi del DM n. 249 del 10 settembre 2010 e successive modificazioni”, pubblicato dal MIUR, a firma del Ministro p.t, nella parte in cui non prevede l'accesso al TFA sostegno terzo ciclo, dei ricorrenti, ognuno per le classi di concorso di riferimento, come specificate nella successiva tabella, in quanto docenti laureati ma non abilitati. Nonché, ove occorra, nella parte in cui è anche previsto (art. 4) che le graduatorie non possono comunque essere integrate da altri candidati.

- Di tutti i provvedimenti e atti indicati nelle premesse dell'impugnato DM n. 948/2016, se interpretati, per le predette ragioni, in senso escludente.

- Del DM n. 270 del 2004 a firma del MIUR recante “modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n 509” e successive modificazioni.

- Nonché di tutti i decreti ministeriali a firma del MIUR con cui sono stati indetti e formulati tutti i cicli di TFA e TFA-Sostegno se, per l'appunto, interpretati in maniera lesiva per i ricorrenti e cioè come ostativi alla loro partecipazione al TFA-Sostegno.

- Ove occorra, per le predette ragioni:

- del Dm n. 249/2010 in parte qua a firma del MIUR, avente ad oggetto la regolamentazione della formazione docenti ai sensi della l. n. 244/2007 e modificato dall'impugnato dm n. 81/2013;

- del dm 30 settembre 2011 a firma MIUR avente ad oggetto la regolamentazione del sostegno “Criteri e modalità per lo svolgimento dei corsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno, ai sensi degli articoli 5 e 13 del decreto 10 settembre 2010, n. 249”.

- DM n. 312 del 2014 a firma del MIUR pubblicato il 16 maggio 2014 istitutivo del secondo ciclo dei corsi di specializzazione sul sostegno per le ragioni in premessa.
- Del dm n. 832 del 10 novembre del 2014 a firma del MIUR avente ad oggetto l'attivazione dei corsi di specializzazione sul sostegno anno 2014/2015;
- DM n. 139/2011 del 4 aprile 2011 a firma del MIUR relativo all'attivazione dei corsi per la formazione iniziale degli insegnanti in attuazione del decreto del MIUR 10 settembre 2010 n. 249;
- DM n. 376/2014 a firma del MIUR e del dm N. 487/2014 a firma del MIUR del 20 giugno 2014 recante attuazione dei corsi del secondo ciclo di abilitazione e specializzazione.
- Dm n. 312 del 2014 a firma del MIUR relativo all'attuazione dei posti del TFA secondo ciclo e sostegno.
- del DM n. 850 del 27 ottobre 2015 a firma del MIUR, recante “obiettivi, modalità di valutazione del grado di raggiungimento degli stessi, attività formative e criteri per la valutazione del personale docente ed educativo in periodo di formazione e prova, ai sensi dell'articolo 1 comma 118, della Legge 13 luglio 2015 n. 107
- del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'Università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, recante “Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509” e successive modificazioni;
- il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'Università e della ricerca 30 novembre 2012, n. 93, recante “Definizione delle modalità di accreditamento delle sedi di tirocinio”;
- il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'Università e della ricerca 30 gennaio 2013, n. 47, recante “Decreto autovalutazione, accreditamento iniziale e periodico delle sedi e dei corsi di studio e valutazione periodica” e successive modificazioni.
- DM n. 967 /2014 a firmadel MIUR pubblicato il 24 dicembre 2014 avente ad oggetto l'indizione del secondo ciclo per il sostegno TFA.

- In definitiva, di tutti i decreti ministeriali del MIUR con cui sono stati indetti i cicli di specializzazione sul sostegno, se interpretati in senso lesivo per i ricorrenti. null null

Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da FAGGIANO CARMELA il 12\5\2017 :

PER L'ANNULLAMENTO PREVIA SOSPENSIONE
CIRCA I PRESENTI MOTIVI AGGIUNTI

- Del DM n. 141 del 10 marzo 2017 a firma del MIUR avente ad oggetto l'indizione e la calendarizzazione delle prove per l'accesso ai corso di specializzazione del sostegno (cd TFA-Sostegno), e del successivo provvedimento-decreto del 17 marzo 2017, a firma del MIUR in persona del dirigente pt- direzione generale per lo studente, lo sviluppo e l'internazionalizzazione del sapere, avente ad oggetto il rinvio ad altra data delle predette prove; nonché del dm N. 226/2017 del 13 aprile 2017 a firma del MIUR, avente ad oggetto l'indizione e la calendarizzazione delle prove di accesso al TFA-Sostegno previste per il 25-25 maggio 2017. Nonché di tutti i provvedimenti e atti richiamati nelle premesse dai predetti decreti, che qui si hanno integralmente trascritti se interpretati in senso lesivo per gli istanti e, comunque, di tutti gli atti concernenti il procedimento di rinvio ed inizio delle prove per l'accesso al predetto corso-concorso TFA. Tutti i suddetti decreti vengono impugnati nella parte in cui non prevede l'accesso al TFA sostegno terzo ciclo, dei ricorrenti, ognuno per le classi di concorso di riferimento, come specificate nella successiva tabella, in quanto docenti laureati ma non abilitati. Nonché, ove occorra, nella parte in cui è anche previsto (art. 4) che le graduatorie non possono comunque essere integrate da altri candidati. null null

Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da FAGGIANO CARMELA il 12\5\2017 :

PER L'ANNULLAMENTO PREVIA SOSPENSIONE
CIRCA I PRESENTI MOTIVI AGGIUNTI

- Del DM n. 141 del 10 marzo 2017 a firma del MIUR avente ad oggetto l'indizione e la calendarizzazione delle prove per l'accesso ai corso di specializzazione del sostegno (cd TFA-Sostegno), e del successivo provvedimento-decreto del 17 marzo 2017, a firma del MIUR in persona del dirigente pt- direzione generale per lo studente, lo sviluppo e l'internazionalizzazione del sapere, avente ad oggetto il rinvio ad altra data delle predette prove; nonché del dm N. 226/2017 del 13 aprile 2017 a firma del MIUR, avente ad oggetto l'indizione e la calendarizzazione delle prove di accesso al TFA-Sostegno previste per il 25-25 maggio 2017. Nonché di tutti i provvedimenti e atti richiamati nelle premesse dai predetti decreti, che qui si hanno integralmente trascritti se interpretati in senso lesivo per gli istanti e, comunque, di tutti gli atti concernenti il procedimento di rinvio ed inizio delle prove per l'accesso al predetto corso-concorso TFA. Tutti i suddetti decreti vengono impugnati nella parte in cui non prevede l'accesso al TFA sostegno terzo ciclo, dei ricorrenti, ognuno per le classi di concorso di riferimento, come specificate nella successiva tabella, in quanto docenti laureati ma non abilitati. Nonché, ove occorra, nella parte in cui è anche previsto (art. 4) che le graduatorie non possono comunque essere integrate da altri candidati;

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 7 giugno 2017 il dott. Claudio Vallorani e uditi per le parti i difensori: Avv. A.C. Vimborsati in sostituzione dell'Avv. S. Solidoro e l'Avvocato dello Stato A. Fedeli;

Ritenuto di dover confermare nella motivazione e nell'esito quanto già statuito in sede monocratica con il decreto presidenziale n. 2333/2017;

Considerato, infatti, che l'accesso al corso di specializzazione di cui trattasi è riservato ai soggetti in possesso di idoneo titolo di abilitazione, ai sensi dell'art.13 del decreto ministeriale n. 249 del 10 settembre 2010;

Considerato che il requisito imposto ai sensi dell'art. 1 del D.M. n. 948/2016 è un titolo di specializzazione per l'esercizio di un'attività, come il sostegno scolastico, particolarmente delicata la quale presuppone l'abilitazione all'insegnamento, in una fisiologica prospettiva di progressività dei titoli per cui il titolo superiore di specializzazione presuppone e non può prescindere da quello "inferiore" (abilitante al solo insegnamento);

Ritenuto che i ricorrenti – benchè in possesso del pur obbligatorio (ma non necessariamente sufficiente) titolo di studio – ove non ammessi per mancato riconoscimento del valore abilitante del titolo stesso (o per impossibilità di conseguire l'abilitazione in tempo utile) non possano, per le sole rappresentate ragioni di urgenza, ottenere un ampliamento dei requisiti di ammissione, senza previo annullamento di una chiara disposizione ostativa, per la quale sussistono peraltro ragionevoli motivazioni (in quanto il citato decreto ministeriale n. 249 del 2010, in attuazione dell'art. 2, comma 416 della legge 24 dicembre 2008, n. 244 prevede un ben preciso e generalizzato percorso formativo per chi intenda svolgere attività di insegnamento, con riferimento non solo alle conoscenze disciplinari, ma anche alle capacità didattiche e psico-pedagogiche dei docenti; il medesimo decreto, inoltre, configura la specializzazione per i posti di sostegno come conseguimento di una professionalità ulteriore, rispetto a quella già acquisita attraverso il percorso di abilitazione ordinario, tenuto conto delle peculiari esigenze di studenti, per i quali l'attuazione del diritto allo studio richiede più intense e non certo attenuate modalità di assistenza);

Considerato che le argomentazioni difensive dei ricorrenti – peraltro da

approfondire in via istruttoria – troveranno comunque adeguato approfondimento in sede di merito, con effetti conformativi che potrebbero, in caso di accoglimento, comportare lo svolgimento di prove suppletive su base attentamente ponderata in rapporto alle diverse casistiche, sottoposte a giudizio con plurimi ricorsi collettivi;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza), respinge la domanda cautelare proposta. Spese compensate.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 7 giugno 2017 con l'intervento dei magistrati:

Gabriella De Michele, Presidente

Silvio Lomazzi, Consigliere

Claudio Vallorani, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE
Claudio Vallorani

IL PRESIDENTE
Gabriella De Michele

IL SEGRETARIO